

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1573/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per una regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 1575/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ... 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 1576/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli 15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1980

che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, prevede che le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente; che i casi in cui si possono applicare tali disposizioni devono essere definiti conformemente alle disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 di detto regolamento;

considerando che, tenuto conto del fatto che le condizioni alla cui osservazione è subordinata la facoltà per le autorità competenti di non procedere al recupero a posteriori dei dazi ai sensi di detto articolo 5, paragrafo 2, sono relativamente precise, si può lasciare a dette autorità competenti il compito di decidere di non procedere al recupero a posteriori per un importo di dazi inferiore a 2 000 ECU, qualora esse siano in grado di accertare con i loro propri mezzi che il caso in questione soddisfi a dette condizioni; che è tuttavia opportuno, onde assicurare un'applicazione uniforme dell'interpretazione delle disposizioni di detto articolo 5, paragrafo 2, disporre la comunicazione periodica alla Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, dell'elenco dei casi nei quali dette disposizioni sono state applicate;

considerando che, qualora le autorità competenti degli Stati membri non siano in grado di accertare con i loro propri mezzi che il caso in questione soddisfi a tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 e in tutti i casi qualora l'importo dei dazi, che non sono stati esatti, sia pari o superiore a 2 000 ECU, è opportuno subordinare ogni eventuale presa di posizione di dette autorità competenti ad una decisione della Commissione, chiamata a decidere previa consultazione di un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri;

considerando che è opportuno fissare le modalità procedurali da seguire per l'adozione di dette decisioni da parte della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, in appresso denominato «regolamento di base».

TITOLO I

Decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri

Articolo 2

Se l'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l'errore che ha determinato un'insufficiente riscossione è in grado di accertare con i propri mezzi che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, la

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

stessa autorità decide di non procedere al recupero a posteriori dei dazi non riscossi, purché l'importo dei dazi in questione sia inferiore a 2 000 ECU.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei casi in cui sono state applicate le disposizioni dell'articolo 2, esponendo sommariamente ogni singolo caso.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 ha luogo durante il primo ed il terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi per i quali è stata adottata una decisione di non recupero durante il semestre precedente.
3. La Commissione trasmette gli elenchi agli Stati membri.
4. Gli elenchi di cui al paragrafo 3 sono esaminati periodicamente in seno al comitato delle franchigie doganali.

TITOLO II

Decisione adottata dalla Commissione

Articolo 4

Se l'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l'errore non è in grado di accertare con i propri mezzi che tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte o qualora l'importo dei dazi in questione sia pari o superiore a 2 000 ECU, tale autorità rivolge alla Commissione la richiesta di deliberare fornendole tutti gli elementi necessari di valutazione.

La Commissione accusa immediatamente ricevuta della richiesta allo Stato membro interessato.

Articolo 5

Nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta di cui all'articolo 4, la Commissione ne trasmette copia agli altri Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980.

L'esame di questa richiesta è iscritto all'ordine del giorno della più prossima riunione del comitato delle franchigie doganali successiva all'invio della copia del fascicolo agli Stati membri.

Articolo 6

Previa consultazione di un gruppo d'esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato delle franchigie doganali per esaminare la fattispecie, la Commissione decide se la situazione esaminata consente o meno di procedere al recupero dei dazi in questione.

La decisione deve intervenire entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la richiesta di cui all'articolo 4.

Articolo 7

1. La decisione di cui all'articolo 6 è notificata allo Stato membro interessato al più presto possibile e comunque entro un termine di trenta giorni a decorrere dallo scadere del termine di cui all'articolo 6.

Copia di tale decisione è trasmessa agli altri Stati membri.

2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano le misure necessarie per l'applicazione della decisione della Commissione.

Articolo 8

Se la Commissione non ha adottato la decisione entro il termine di cui all'articolo 6 o se non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato entro il termine di cui all'articolo 7, le autorità competenti dello Stato membro interessato non procedono al rimborso dei dazi in questione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1980

che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando che, salvo casi particolari, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1430/79, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione è subordinato alla presentazione di una domanda alle autorità competenti; che l'articolo 16, primo comma, di detto regolamento precisa che tale domanda deve essere depositata presso l'ufficio doganale in cui i dazi all'importazione o all'esportazione sono stati contabilizzati, a meno che le autorità competenti non designino a tal fine un altro ufficio;

considerando che l'articolo 16, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 dispone che la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi deve essere corredata di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente dispone, in modo da consentire alle autorità competenti di pronunciarsi sulla medesima; che pertanto è opportuno precisare le dichiarazioni che deve contenere detta domanda nonché i documenti che devono essere ad essa allegati;

considerando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, potrebbe non essere in grado di fornire taluni elementi d'informazione o alcuni documenti esigibili; che è opportuno fissare a quali condizioni una domanda incompleta è tuttavia ricevibile da parte delle autorità competenti sebbene queste ultime possano esaminare detta domanda solo qualora essa venga completata entro il termine stabilito dalle autorità medesime;

considerando che occorre precisare la procedura che le autorità competenti dovranno applicare per l'istruzione della domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, soprattutto nel caso in cui la merce che ha dato origine alla contabilizzazione dei dazi di cui viene richiesto il rimborso o lo sgravio si trova nella sfera di competenza di un ufficio doganale diverso da quello incaricato di deliberare in merito a tale domanda;

considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79 la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi è subordinata, nella maggior parte dei casi, alla rispedizione o alla distruzione

della merce oppure ad un'utilizzazione che comporti gli stessi effetti economici; che occorre accertare che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte prima di procedere alla decisione di rimborso o di sgravio;

considerando che, tenuto conto dell'unicità del territorio doganale della Comunità, deve essere consentito al beneficiario di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi di adempiere alle formalità doganali relative all'esportazione, alla distruzione o ad ogni altra utilizzazione della merce cui è subordinata l'esecuzione di tale decisione, in un ufficio doganale di sua scelta purché abilitato ad effettuare l'operazione richiesta; che occorre tuttavia fissare un termine per l'espletamento di tali formalità doganali in modo da evitare abusi;

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 prevede che quando le merci si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione, l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, e le condizioni alle quali gli Stati membri interessati si prestano assistenza per il seguito da dare alla domanda, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

considerando che, per ragioni di funzionalità, è opportuno prevedere che l'ufficio doganale presso il quale, nella fattispecie, deve essere depositata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi è quello in cui questi ultimi sono stati contabilizzati oppure un altro ufficio doganale a tal fine designato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio di detta contabilizzazione; che l'istruzione della domanda e l'esecuzione dell'eventuale decisione favorevole ad essa relativa devono essere attuate in base agli stessi principi applicati quando la merce si trova nello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale presso il quale viene depositata la domanda di rimborso o di sgravio; che occorre tuttavia istituire le necessarie misure di assistenza amministrativa affinché l'autorità incaricata di deliberare in merito alla domanda possa appurare che le condizioni esigibili per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi sono soddisfatte e che sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata l'esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, cessano di trovarsi in libera pratica i prodotti importati da paesi terzi che, dopo essere stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che potevano essere sugli stessi riscossi, costituiscono oggetto di un ristorno totale

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

o parziale di questi dazi e tasse; che è necessario, per ragioni di chiarezza giuridica e segnatamente ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario ⁽¹⁾, determinare con precisione il momento in cui questa situazione è attuata quando il rimborso o lo sgravio dei dazi siano subordinati alla condizione che le merci siano rispedite fuori della Comunità, distrutte o poste sotto un altro regime doganale; che, al fine di evitare ogni rischio di frodi in materia, è necessario prevedere che questo momento sia quello in cui sono espletate le formalità doganali necessarie per la spedizione delle merci o per il loro collocamento sotto il regime doganale previsto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79, in appresso denominato «regolamento di base».

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *dazi*: tanto i dazi all'importazione quanto i dazi all'esportazione quali sono definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base;
- b) *ufficio doganale*: ogni ufficio competente per l'applicazione del presente regolamento, anche se questo ufficio non appartiene all'amministrazione delle dogane;
- c) *ufficio di contabilizzazione*: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
- d) *autorità di decisione*: l'autorità dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio e che è abilitata a deliberare in merito a detta domanda;
- e) *autorità di controllo*: l'ufficio doganale nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio e che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;
- f) *autorità di esecuzione*: l'ufficio doganale che adotta le necessarie misure per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi.

3. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di au-

torità di decisione, di autorità di controllo e di autorità di esecuzione.

TITOLO I

Disposizioni relative alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere gli elementi d'informazione sottoelencati, a meno che taluni di essi siano giudicati non necessari dall'autorità di decisione per deliberare in merito alla domanda medesima:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) la designazione dell'ufficio di contabilizzazione;
- c) i riferimenti al documento che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
- d) la descrizione della merce (quantità, specie, valore);
- e) l'indicazione esatta del luogo in cui si trova la merce;
- f) quando la merce si trova nella sfera di competenza di un ufficio doganale diverso dall'ufficio di contabilizzazione, l'indicazione esatta di tale ufficio doganale (autorità di controllo);
- g) l'importo dei dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
- h) i precisi motivi invocati per la concessione del rimborso o dello sgravio;
- i) salvo i casi di cui all'articolo 2 del regolamento di base, l'indicazione dell'utilizzazione o della destinazione cui il richiedente intende destinare la merce di cui trattasi, secondo le possibilità previste in ciascun caso dal regolamento di base (spedizione al di fuori della Comunità, dichiarazione per un altro regime doganale, distruzione o consegna ad una opera di beneficenza);
- j) quando il richiedente invoca l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di base, il nome e l'indirizzo dell'opera di beneficenza alla quale la merce dovrebbe essere consegnata;
- k) quando il richiedente non è la stessa persona che ha corrisposto o che è tenuta a corrispondere i dazi che formano oggetto della domanda di rimborso e di sgravio, l'indicazione del titolo in base al quale tale domanda è stata avanzata;
- l) quando la domanda si riferisce alle disposizioni degli articoli 7 o 12 del regolamento di base, l'indicazione della quantità, della specie e del valore del materiale destinato a rimanere nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

La domanda deve anche menzionare, eventualmente, che il richiedente invoca l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base.

2. Gli Stati membri possono stabilire che l'indicazione di cui al paragrafo 1, lettera g), non sia esigibile.

3. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi venga compilata su un formulario particolare.

Essi possono anche prevedere che, nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la domanda di rimborso o di sgravio sia redatta in forma semplificata.

Articolo 3

1. Alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi devono essere allegati tutti i documenti che possono consentire all'autorità di decisione di deliberare in merito alla domanda medesima.

2. Inoltre, fatte salve le disposizioni specifiche in materia adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguarda una merce che ha dato luogo, al momento della relativa presentazione della dichiarazione in dogana, alla produzione di certificati di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata, alla domanda deve essere allegato anche un attestato delle autorità incaricate del rilascio di detti certificati attestante che sono state intraprese le opportune misure al fine di annullarne, in quanto necessario, gli effetti.

Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

— nel caso in cui l'autorità presso cui è depositata la domanda sia essa stessa incaricata del rilascio dei certificati in parola,

oppure

— nel caso in cui il motivo invocato a sostegno della domanda consiste in un errore materiale privo di incidenza sull'imputazione dei suddetti certificati.

Articolo 4

1. L'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi può accettare una domanda che non contiene tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari in applicazione dell'articolo 2 e tutti gli elementi esigibili in applicazione dell'articolo 3. Tuttavia, salvo il caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, la domanda può essere accolta soltanto se contiene almeno gli elementi di cui alle lettere a), b), c), h) e k) dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. In caso di applicazione del precedente paragrafo 1, le autorità competenti fissano un termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti la cui data di scadenza può, eventualmente, eccedere quella del termine previsto, nel caso par-

ticolare per il deposito della domanda medesima, dal regolamento di base.

3. Qualora non venga rispettata la scadenza fissata dalle autorità competenti in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Il richiedente ne è immediatamente informato.

Articolo 5

Fino a quando non sia stato deciso in merito alla domanda, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello precisato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), senza che il richiedente ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale presso il quale la domanda è stata depositata; spetta a quest'ultimo informare l'autorità di decisione qualora il medesimo non sia stato designato quale autorità di decisione stessa.

Articolo 6

Se la domanda di rimborso o di sgravio di dazi riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere ad un controllo della merce, specialmente al fine di assicurarsi che le condizioni previste dal regolamento di base per beneficiare del rimborso o dello sgravio sono debitamente soddisfatte, l'autorità di decisione prende ogni misura utile a tal fine, eventualmente inviando all'autorità di controllo una domanda che indichi con precisione la natura delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

L'autorità di controllo evade il più sollecitamente possibile la richiesta dell'autorità di decisione e comunica a quest'ultima le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

Articolo 7

1. L'autorità di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera il più sollecitamente possibile in merito alla domanda e comunica per iscritto al richiedente la propria decisione.

2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione.

Secondo il caso, nella decisione devono figurare tutti i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

- a) le informazioni che consentono di identificare la merce cui la decisione si applica;
- b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi con riferimento al corrispondente articolo del regolamento di base;
- c) l'utilizzazione o la destinazione della merce, secondo quanto previsto dal regolamento di base nel caso particolare in oggetto (rispedizione fuori della Comunità, dichiarazione per un altro regime doganale, distruzione o consegna ad un'opera di beneficenza);

- d) l'eventuale possibilità di depositare la merce in magazzini doganali o in zona franca, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base;
- e) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi; tali termini non può comunque eccedere due mesi a decorrere dalla data della notifica al beneficiario;
- f) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi sarà effettivamente concesso soltanto dopo che l'autorità di esecuzione avrà certificato presso l'autorità di decisione che sono state debitamente espletate le formalità alle quali sono subordinati il rimborso o lo sgravio medesimi;
- g) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;
- h) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che quest'ultimo è tenuto a consegnare l'originale della decisione all'autorità di esecuzione, la cui designazione è a sua discrezione, al momento della presentazione delle merci.

Articolo 8

1. L'autorità di esecuzione interviene per assicurarsi:

- se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), sono rispettate;
- in tutti i casi, che alla merce è effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista dalla decisione di rimborso o di sgravio dei dazi.

2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale o in zona franca è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere compiute presso l'autorità di esecuzione.

3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista dalla decisione di concessione di rimborso o di sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'autorità di esecuzione, la prova deve essere fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5, rilasciato ed impiegato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, relativo alle disposizioni di applicazione nonché alle misure di semplificazione del regime del transito comunitario ⁽¹⁾, e alle disposizioni del presente articolo.

In questo esemplare di controllo T n. 5 la sezione «menzioni speciali» deve essere completata come segue:

- a) la casella n. 101 deve indicare la voce o la sottovoce della tariffa doganale comune afferente alle merci spedite;

- b) la casella n. 103 deve indicare la quantità o la massa netta in tutte lettere;
- c) la casella n. 104 deve essere compilata sia cancellando la menzione «altre» al secondo trattino, sia cancellando la menzione «uscita dal territorio geografico della Comunità», al primo trattino e aggiungendo al secondo una delle menzioni seguenti:
 - consegna gratuita all'opera di beneficenza seguente:
 - distruzione sotto controllo doganale;
 - collocamento sotto il regime doganale seguente:, nonché la menzione «(regolamento (CEE) n. 1574/80)»;
- d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione di rimborso o di sgravio dei dazi.

4. L'ufficio doganale competente che constata o fa constatare sotto la propria responsabilità che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista riempie la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» aggiungendovi sia la frase «hanno lasciato il territorio geografico della Comunità il . . .» con la data di esportazione delle merci, sia la frase «hanno ricevuto la destinazione indicata al recto il . . .» con la data relativa.

5. Se l'autorità di esecuzione si è assicurata che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono osservate ne dà attestato all'autorità di decisione.

Articolo 9

Quando l'autorità di decisione ha deliberato favorevolmente su una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, essa procede effettivamente a tale rimborso o a tale sgravio se dispone dell'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

La inosservanza del termine fissato nella decisione per l'espletamento delle formalità alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi, comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, a meno che il beneficiario della decisione provi di non aver potuto osservare detto termine per caso fortuito o per forza maggiore.

TITOLO II

Disposizioni relative all'assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri

Articolo 10

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili quando la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i dazi medesimi.

CAPITOLO I

Rimborso o sgravio di dazi all'importazione

Articolo 11

La domanda di rimborso o di sgravio di dazi all'importazione deve essere depositata presso l'ufficio di contabilizzazione dei dazi medesimi, o presso un altro ufficio a tal fine designato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova detto ufficio di contabilizzazione; spetta a detto ufficio trasmetterla immediatamente, dopo la sua accettazione, eventualmente alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, all'autorità di decisione qualora non sia stato esso stesso designato quale autorità di decisione.

Articolo 12

Nei casi di cui all'articolo 6, primo comma, la domanda fatta dall'autorità di decisione all'autorità di controllo è redatta per iscritto in duplice esemplare sul documento del modello figurante nell'allegato I. Debbono esservi aggiunte, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'autorità di controllo di procurarsi informazioni o di effettuare i controlli richiesti.

Articolo 13

1. Entro il termine di due settimane dalla data di ricezione della domanda, l'autorità di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità di decisione. Essa indica i risultati del suo intervento nella parte riservata a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 12, e rinvia quest'ultimo all'autorità di decisione con la totalità dei documenti che le erano stati trasmessi.

2. Se non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda che le è stata trasmessa inviando all'autorità di decisione copia del documento di cui all'articolo 12 dopo avervi apposto le annotazioni del caso.

Articolo 14

L'attestazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è fornita all'autorità di decisione dall'autorità di esecuzione me-

diante un documento corrispondente al modello figurante all'allegato II.

Articolo 15

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità di decisione, si ricavano rottami e residui assoggettabili a dazi all'importazione che non sono oggetto di una dichiarazione per l'esportazione fuori della Comunità o per il collocamento in deposito doganale o in zona franca, l'autorità di esecuzione si assicura che i relativi dazi vengano riscossi.

Tuttavia, se la distruzione è stata autorizzata in anticipo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, l'autorità di esecuzione può chiedere che sia prestata una garanzia per detti dazi fino a quando l'autorità di decisione abbia deliberato definitivamente sulla domanda di rimborso o di sgravio. La riscossione di questi dazi sarà effettiva soltanto se l'autorità di decisione delibera favorevolmente sulla domanda che le è stata sottoposta.

CAPITOLO II

Rimborso o sgravio dei dazi all'esportazione

Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 si applicano per quanto di ragione in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 17

1. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato, alla condizione che la merce sia rispedita fuori della Comunità o introdotta in deposito doganale, in zona franca o posta sotto qualsiasi altro regime doganale diverso dalla libera pratica, detta merce è, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 222/77, considerata non più rispondente alle condizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, dal momento in cui è stata oggetto della relative formalità doganali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, ai rottami e residui assoggettabili a dazi all'importazione, risultanti dalla distruzione di una

merce per la quale la concessione del rimborso o dello sgravio è stata subordinata a tale condizione, dal momento in cui la distruzione è stata effettuata.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

RISPOSTA DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO (1)

ACCUSA DI RICEVUTA (1)

(Verso)

Informazioni ottenute:

Risultati dei controlli effettuati:

12. Luogo e data:

13. Firma e timbro ufficiale

(1) Cancellare la menzione inutile.
Un'accusa di ricevuta deve essere compilata dall'autorità di controllo soltanto se essa non è in grado di dar seguito alla richiesta entro un termine di due settimane a decorrere dalla data della sua ricezione. Essa è compilata sulla copia del presente documento.

ATTESTATO PER LA CONCESSIONE DI UN RIMBORSO O DI UNO SGRAVIO DI DAZI

(Applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione)

(Recto)

1. Designazione e indirizzo completo dell'autorità di esecuzione:			
2. Riferimento alla decisione di rimborso o di sgravio:			
3. Nome e indirizzo completo del beneficiario della decisione:			
4. Descrizione dettagliata della merce	5. Quantità o massa netta		
<p>6. Si certifica con la presente che, conformemente alla decisione di cui alla casella n. 2, la merce sopra indicata è stata il (data)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> esportata fuori della Comunità <input type="checkbox"/> introdotta in deposito doganale <input type="checkbox"/> consegnata gratuitamente all'opera di beneficenza indicata nella decisione </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> distrutta sotto controllo doganale <input type="checkbox"/> introdotta in zona franca <input type="checkbox"/> posta sotto il regime doganale indicato nella decisione </td> </tr> </table> <p>Riferimento al documento doganale eventuale:</p> <p>A questa data, la merce soddisfaceva alle condizioni richieste per la concessione del rimborso o dello sgravio ⁽¹⁾.</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Luogo) (Data) </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Firma e timbro dell'autorità di esecuzione</p>		<input type="checkbox"/> esportata fuori della Comunità <input type="checkbox"/> introdotta in deposito doganale <input type="checkbox"/> consegnata gratuitamente all'opera di beneficenza indicata nella decisione	<input type="checkbox"/> distrutta sotto controllo doganale <input type="checkbox"/> introdotta in zona franca <input type="checkbox"/> posta sotto il regime doganale indicato nella decisione
<input type="checkbox"/> esportata fuori della Comunità <input type="checkbox"/> introdotta in deposito doganale <input type="checkbox"/> consegnata gratuitamente all'opera di beneficenza indicata nella decisione	<input type="checkbox"/> distrutta sotto controllo doganale <input type="checkbox"/> introdotta in zona franca <input type="checkbox"/> posta sotto il regime doganale indicato nella decisione		

⁽¹⁾ Quando l'autorità di esecuzione constata che la merce non soddisfa più a queste condizioni, essa cancella questa menzione e indica al verso (parte «osservazioni») le constatazioni che essa ha effettuato.

OSSERVAZIONI

(Verso)

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for handwritten observations or notes.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1980

che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 prevede la possibilità di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implicino nessuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato; che i casi in cui tali disposizioni possono essere applicate, nonché le modalità di procedura da seguire a tal fine sono definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 prevede che le disposizioni dell'articolo 13 si applicano, mutatis mutandis, in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione;

considerando che, per consentire alla Commissione di decidere nelle migliori condizioni se le circostanze addotte dal richiedente sono tali da giustificare o meno la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi, è opportuno che essa possa udire il parere di un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri; che è tuttavia opportuno prevedere che alla Commissione siano sottoposte soltanto le domande che le autorità competenti degli Stati membri ritengono corredate di giustificazioni sufficienti per essere degne di essere prese in considerazione;

considerando che si deve fissare il periodo durante il quale una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi basata sull'esistenza di una situazione risultante da circostanze particolari che non implicano nessuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato può essere avanzata da quest'ultimo presso l'autorità competente e che si debbono definire la procedura da seguire per la trasmissione della domanda stessa alla Commissione e per la sua istruzione da parte di quest'ultima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE)

n. 1430/79, in appresso denominato «regolamento di base».

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *dazi*: tanto i dazi all'importazione quanto quelli all'esportazione quali sono definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base;
- b) *ufficio doganale*: ogni ufficio competente per l'applicazione del presente regolamento anche se questo ufficio non dipende dall'amministrazione delle dogane;
- c) *autorità di decisione*: l'autorità dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio e che è abilitata a decidere in merito a detta domanda.

TITOLO I

Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione deve essere presentata all'ufficio doganale interessato entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione di detti dazi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare un superamento di questo termine in casi eccezionali debitamente giustificati.

Articolo 3

1. Se dall'esame della domanda di cui all'articolo 2 risulta che essa non è corredata di giustificazioni sufficienti per poter essere presa in considerazione, l'autorità di decisione la respinge e ne informa l'interessato.

Se risulta invece che la domanda presentata dall'interessato è corredata di giustificazioni sufficienti per poter essere presa in considerazione, il caso è sottoposto alla Commissione per essere definito conformemente alla procedura prevista dagli articoli da 4 a 7 seguenti. Il fascicolo trasmesso alla Commissione deve contenere tutti i dati necessari per consentire un esame completo del caso.

La Commissione accusa immediatamente ricevuta del fascicolo allo Stato membro interessato.

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

2. Senza attendere il compimento della procedura prevista dagli articoli da 4 a 7, l'autorità di decisione può, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alla rispedizione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione abbia deliberato sul caso. L'autorizzazione non pregiudica affatto la decisione finale riguardante quest'ultimo.

Articolo 4

Nei quindici giorni successivi alla data di ricezione del fascicolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione ne comunica copia agli Stati membri.

L'esame del fascicolo stesso è iscritto all'ordine del giorno della più prossima riunione del comitato delle franchigie doganali successiva all'invio della copia del fascicolo agli Stati membri.

Articolo 5

Previa consultazione di un gruppo di esperti composta di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato delle franchigie doganali al fine di esaminare la fattispecie, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso e dello sgravio oppure che non la giustifica.

La decisione deve intervenire entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della Commissione del fascicolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

1. La decisione di cui all'articolo 5 dev'essere notificata allo Stato membro interessato al più presto possibile e, in ogni caso, entro un termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5.

Copia di detta decisione è inviata agli altri Stati membri.

2. In base alla decisione della Commissione notificata alle condizioni previste dal paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla richiesta dell'interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

Articolo 7

Se la Commissione non ha adottato la decisione entro il termine di cui all'articolo 5 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato entro il termine previsto dall'articolo 6, l'autorità di decisione dà seguito favorevole alla domanda dell'interessato.

Articolo 8

Se, dall'esame di un fascicolo presentato da uno Stato membro, emerge l'opportunità di adottare una misura di portata generale, la Commissione sottopone al comitato delle franchigie doganali un progetto di disposizioni da adottare secondo la procedura stabilita dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾.

TITOLO II

Rimborso o sgravio dei dazi all'esportazione

Articolo 9

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili mutatis mutandis quando una domanda di rimborso o di sgravio di dazi all'esportazione è fondata sull'esistenza di una situazione particolare analoga alle situazioni contemplate dall'articolo 13 del regolamento di base.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione ⁽³⁾ ha previsto che le merci immesse in libera pratica corredate di un certificato di importazione o di un certificato di prefissazione sono ammesse al beneficio del regime di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione solamente se è accertato che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il titolo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione ⁽⁴⁾, ha previsto, in generale, talune modalità d'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79, ed in particolare che le autorità incaricate del rilascio dei titoli debbono fornire un attestato;

considerando che è necessario stabilire nel regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/79 ⁽⁶⁾, l'insieme delle modalità necessarie all'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79; che, in taluni casi, è possibile soddisfare alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1430/79 senza dover utilizzare l'attestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1574/80;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 34.

considerando che l'attuale definizione delle ore limite per la presentazione delle domande di titoli può dar luogo a problemi nel periodo estivo per quanto concerne la gestione dei prodotti soggetti a titolo; che è necessario mutare la definizione di tale ora limite, affinché l'ora limite di presentazione dei titoli sia anticipata;

considerando che in taluni casi è necessario fare in modo che i prodotti per i quali è rilasciato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata giungano ad una destinazione particolare e prevedere che la cauzione è svincolata soltanto qualora sia fornita la prova che i prodotti sono giunti a tale destinazione; che le norme che disciplinano lo svincolo delle cauzioni devono essere completate per tener conto di tale situazione; che è opportuno prendere in considerazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 ⁽⁷⁾, riguardante le modalità in base alle quali è fornita la prova suddetta;

considerando che, qualora uno Stato membro utilizzi il titolo d'importazione per gestire un contingente tariffario comunitario che abbia dato luogo ad una ripartizione dei quantitativi tra gli Stati membri, occorre prevedere misure specifiche che tengano conto del carattere particolare di tale titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 193/75 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 4 quater:

«Articolo 4 quater

1. Non deve essere presentato alcun titolo d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali per la riesportazione di prodotti per i quali l'esportatore fornisca la prova che è stato concesso, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1430/79, un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione.

⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti autorizzano l'espletamento delle formalità doganali di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.

2. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79, l'attestato comprovante che sono state adottate le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera d).

L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo:

- il nome e l'indirizzo dell'autorità di decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1574/80, alla quale deve essere inviato l'attestato,
- il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.

Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.

Prima d'inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che:

- la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata,
- oppure
- se la cauzione è già stata svincolata, che essa venga ricostituita per i quantitativi in causa.

Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto all'obbligo di importazione.

Il titolo è fornito all'interessato.

- b) Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.

- c) Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è stato concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se la validità del titolo è scaduta. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente quando la sua validità è scaduta. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.

- d) Il disposto delle lettere a) e b) non si applica:

— se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati ovvero distrutti ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca,

oppure

— se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1430/79,

oppure

— se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo importato non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

- e) Il disposto della lettera c), primo periodo:

— non si applica nel caso contemplato dalla lettera d), secondo trattino;

— si applica unicamente su domanda dell'interessato nel caso contemplato dalla lettera d), primo trattino».

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«Se per un titolo l'importo totale della cauzione è inferiore o pari a 5 ECU, oppure se il titolo stesso viene rilasciato in favore di un organismo d'intervento, la costituzione della cauzione non è necessaria».

3. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le ore limite indicate nel presente regolamento corrispondono all'ora di Greenwich più due ore; pertanto, le ore 13 e 14,30 nel presente regolamento corrispondono rispettivamente alle ore 11 – ora di Greenwich – e 12,30 – ora di Greenwich».

4. L'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), secondo comma, è sostituito:

a) nella versione tedesca, dal seguente testo:

«Der zurückzuzahlende Betrag beläuft sich auf 80 % des Kautionsbetrags, der nach den Bestimmungen des Buchstaben a) einbehalten und um denjenigen Betrag verringert wird, der nach Absatz 2 einzubehalten ist».

b) nella versione olandese, dal seguente testo:

«Het terug te betalen bedrag is gelijk aan 80 % van de overeenkomstig het bepaalde sub a) verbeurde waarborg, deze laatste verminderd met het bedrag dat overeenkomstig lid 2 verbeurd moet blijven».

5. All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Quando sia disposto che la cauzione può essere svincolata soltanto previa presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, la prova di cui al comma precedente deve inoltre essere fornita entro sei mesi dalla scadenza del titolo. Se tuttavia i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CEE) n. 2730/79 non hanno potuto essere presentati nei termini previsti, sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini di presentazione supplementari».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980.

6. È inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

1. Se uno Stato membro utilizza il titolo d'importazione valido per un prodotto per gestire un contingente tariffario comunitario i cui quantitativi sono stati ripartiti fra gli Stati membri:

— il titolo è valido soltanto nello Stato membro che lo ha rilasciato;

— i quantitativi importati che, in virtù della tolleranza, eccedono il quantitativo indicato nel titolo d'importazione non beneficiano del regime preferenziale concesso nel quadro del contingente tariffario comunitario;

— la durata di validità del titolo non può oltrepassare il periodo di applicazione del contingente.

2. La casella 20 del titolo reca le indicazioni necessarie all'applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino.

3. Se il prodotto in questione non può essere importato al di fuori del contingente, o se il rilascio di un titolo d'importazione per il prodotto medesimo è soggetto a condizioni particolari, il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 non comporta alcuna tolleranza supplementare».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Tuttavia,

— le disposizioni previste dal punto 3 dell'articolo 1 si applicano con decorrenza dal 1° agosto 1980;

— le disposizioni previste dal punto 3 dell'articolo 1 si applicano con decorrenza dal 6 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente